



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 590 del 22/05/2026

OGGETTO:
TARI 2026: APPROVAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, che si compone delle tre imposte IMU, TASI e TARI, disciplinate dai commi da 639 a 703 (art. 1);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, ha abolito la IUC per le componenti IMU e TASI con decorrenza 01/01/2020, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del c.d. metodo normalizzato (MTN) per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICORDATO che sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 158/1999) prevedendo l'integrale copertura dei costi (art. 11, comma 1, D.P.R. n. 158/1999);

RICHIAMATO il comma 654 della legge n. 147/2013 (art. 1) che ha ribadito il principio della integrale copertura dei costi, stabilendo che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

RICORDATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra le quali la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (...)"* (lett. f);



DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (primo periodo regolatorio) da far confluire nel piano finanziario (PEF);

RICORDATO che il quadro di riferimento è stato integrato con le seguenti successive deliberazioni ARERA:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (determinazione);
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche differenziati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio) e stabilendo la validità pluriennale (quadriennale) del piano finanziario;

RICHIAMATA la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 con cui l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ed ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICORDATO in particolare, che con la predetta deliberazione (n. 363/2021) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, ed ha introdotto alcuni elementi di novità *“principalmente riconducibili alla necessità di (...) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni”*;



TENUTO CONTO che nel territorio di riferimento del Comune di Osimo, l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO2-Ancona (nel prosieguo anche solo ATA), costituita tra la Provincia di Ancona ed i Comuni del territorio provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, è l'Ente territorialmente competente (ETC) a cui sono demandate la formazione e la validazione del PEF, sulla base dei dati e dei documenti trasmessi dai soggetti Gestori (Comune e Astea Spa), nonché la trasmissione del medesimo all'ARERA per la definitiva approvazione;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 389/2023/R/rif di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

VISTA la Deliberazione ARERA 7/2024/R/rif in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento rifiuti;

VISTO l'aggiornamento biennale del PEF TARI 2024-2025 riferito al periodo regolatorio 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Osimo validato dall'ATA con determinazione direttoriale n. 101 del 22/04/2024, trasmessa tramite PEC in data 22/04/2024 registrata al protocollo del Comune al n. 14016;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies del medesimo articolo 3 del D.L. n. 228 del 30/12/2021 (c.d. Milleproroghe), introdotto dalla legge di conversione n. 15 del 25/02/2022, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Visto l'art. 1, comma 677 della L. 199/2025, in base a quale:

“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»”;

RITENUTO di dover approvare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2026 rimandando l'approvazione delle tariffe entro il termine di Legge posticipato al 31 luglio 2026;

RICHIAMATO il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, secondo il quale i versamenti con scadenza anteriore al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e quelli con scadenza in data successiva al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio con quanto già versato;

Visto lo stratificato quadro normativo relativo alla gestione del bonus sociale rifiuti disciplinato dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e dai diversi provvedimenti emanati da ARERA in materia tra cui la deliberazione 355/2025/R/rif con il TUBR allegato e la deliberazione 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026 (che ha modificato il TUBR su più punti) in base al quale l'erogazione del bonus nazionale



con riduzione del 25% della TARI per gli aventi diritto deve essere esposta nel documento di riscossione da emettere entro il 30 giugno 2026;

Considerato che il mancato rispetto del termine sopra citato comporterebbe la necessità di erogare il bonus con rimessa diretta e tracciabile (assegno o modalità equivalente) con evidente aggravio di gestione delle lavorazioni operative a carico del GTRU;

RITENUTO di dover stabilire, pertanto, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2026:

- **31 luglio** (acconto);
- **31 ottobre** (acconto);
- **16 dicembre** (saldo),

con possibilità di **pagamento in unica soluzione dell'acconto** entro il 31 luglio 2026;

RITENUTO di dover autorizzare il Gestore ad emettere e spedire ai Contribuenti gli avvisi di pagamento in acconto della TARI per l'anno 2026 e successivamente, a seguito dell'approvazione delle tariffe per l'anno corrente, di autorizzare il Gestore ad emettere e spedire ai Contribuenti gli avvisi di pagamento a saldo;

RITENUTO di confermare che gli importi dell'acconto per l'anno 2026 alla prima e alla seconda scadenza sono stati determinati con applicazione delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:

- prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2025;
- seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2025;
- rata unica: 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2025;

E che a saldo venga versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe da deliberare per il corrente anno, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;

Ricordato che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;



Richiamati inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Ancona e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto, della dirigente del Dipartimento delle Finanze;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2026 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:
 - **31 luglio** (acconto);
 - **31 ottobre** (acconto);
 - **16 dicembre** (saldo),con possibilità di **pagamento in unica soluzione dell'acconto** entro il **31 luglio 2026**;
2. di confermare che gli importi in acconto per l'anno 2026 sono stati determinati con applicazione



delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:

- prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2025;
- seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2025;
- rata unica (acconto): 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2025;

e che a saldo verrà versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe 2026 da approvare entro il termine del 31 luglio così come recentemente disposto dalla L. 199/2025, comma 677, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;

3. di autorizzare il Gestore ad emettere e spedire ai Contribuenti gli avvisi di pagamento in acconto della TARI per l'anno 2026 e successivamente, a seguito dell'approvazione delle tariffe per l'anno corrente, di autorizzare il Gestore ad emettere e spedire ai Contribuenti gli avvisi di pagamento a saldo;

4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti "TARI", si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);

5. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative UR1,*a* e UR2,*a* e UR3,*a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

8. di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Ancona e all'Astea Spa per gli adempimenti di competenza.

Quindi, in considerazione dell'urgenza di inviare i bollettini di pagamento, con la seguente votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute pubbliche del Consiglio



Comunale vengono riprese e trasmesse via web e sono integralmente registrate su supporto digitale. Dette registrazioni sono consultabili attraverso il sito Internet del Comune.
